



COMUNE DI AIDOMAGGIORE

Provincia di Oristano

www.comuneaidomaggiore.gov.it

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

COPIA

N° 8 del 03.06.2016

Oggetto: Approvazione delle aliquote dell'Imposta Municipale propria (IMU) da applicare per l'anno 2016.

L'anno **Duemilasedici** addì **tre** del mese di **giugno** alle ore **18:30**, **nella sala consiliare**, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta **ordinaria** di **prima** convocazione.

All'appello risultano:

Cognome e nome	Presente	Assente
Viridis Adele	X	
Barranca Antonella	X	
Flore Loredana	X	
Piras Barbara	X	
Piras Mauro	X	
Pitzalis Maria Pasqua	X	
Putzulu Lussorio		X
Ziulu Giusi	X	
Pinna Salvatore		X
Vidili Silvia	X	
Viridis Simone	X	

TOTALE PRESENTI:	9	TOTALE ASSENTI:	2
------------------	---	-----------------	---

Assiste alla seduta il Segretario Comunale, Dott. Salvatorino Chelo il quale provvede alla redazione del presente verbale, ai sensi dell'art. 97, 4° comma, lett. a), del D.Lgs. 18.8.2000, n°267.

Il Sindaco Dott.ssa **Adele Viridis**, assume la presidenza e, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'articolo 13, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, cosiddetto "decreto Salva Italia", così come convertito, con modifiche, dalla Legge 214/2011, che ha anticipato, in via sperimentale, l'introduzione dell'imposta municipale propria (IMU), a partire dall'anno 2012;

RILEVATO che il nuovo tributo sostituisce l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) disciplinata dal Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 504;

PRESO ATTO che la nuova entrata tributaria era già disciplinata dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante "disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale", disponendone la sua entrata in vigore nella seconda fase di attuazione del federalismo fiscale, fissata inizialmente al 1° gennaio 2014;

VERIFICATO che la normativa ha subito notevoli modifiche ad opera della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per l'anno 2014) che all'articolo 1, comma 639, ha previsto l'istituzione della I.U.C., a decorrere dal 1° gennaio 2014;

ATTESO che, ad opera dei commi da 639 a 705, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per l'anno 2014) è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) a decorrere dal 1° gennaio 2014;

PRESO ATTO che la predetta imposta ha come fondamentali due distinti presupposti:

- uno costituito dal possesso di immobili, correlato alla loro natura e valore,
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

VERIFICATO che la I.U.C. è pertanto così composta:

- imposta municipale propria (**IMU**), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali,
- componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in:
 - tributo per i servizi indivisibili (**TASI**), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile,
 - **tassa sui rifiuti (TARI)**, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

CONSIDERATO che per la componente di natura patrimoniale, per la quale viene applicata l'imposta municipale propria (IMU), viene fatto espresso rinvio anche alle disposizioni relative all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);

EVIDENZIATO che l'applicazione dell'IMU è regolata dai richiamati articoli 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011, in quanto compatibili, nonché dalle predette disposizioni contenute nel D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 504;

RILEVATO che sono applicabili all'IMU anche le disposizioni di cui l'art. 9, comma 7, del D.Lgs. 23/2011 sopra richiamato, che rinvia a sua volta agli articoli 10, comma 6, 11, commi 3, 4 e 5, 12, 14 e 15 del D.Lgs. 504/92, in ordine alla gestione dell'accertamento, della riscossione coattiva, dei rimborsi, delle sanzioni, degli interessi e del contenzioso;

VERIFICATO che la predetta normativa dispone che le attività di accertamento e riscossione debbano essere svolte direttamente dal Comune;

PRESO ATTO altresì che per lo svolgimento delle attività summenzionate viene fatto rinvio anche alle disposizioni dettate dall'articolo 1, commi da 161 a 170, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, (Legge finanziaria per l'anno 2007);

VISTO il comma 6, del richiamato articolo 13, che prevede: "*L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali*";

CONSIDERATO che il successivo comma 7 dispone : *“L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali”*;

RILEVATO che ad opera della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per l'anno 2014) e dal successivo D.L. 6 marzo 2014, n. 16, sono state apportate rilevanti modifiche non solo in ordine al presupposto d'imposta ma anche nuove disposizioni che vincolano la misura dell'aliquota da applicare;

PRESO ATTO che le predette modifiche prevedono l'esclusione delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale e loro pertinenze, dal pagamento dell'IMU, ad eccezione delle unità abitative incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9, considerate di lusso;

RIMARCATO che per tali fabbricati e per le relative pertinenze *“si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica”*;

VISTA l'assimilazione all'abitazione principale introdotta dal comma 12-quinquies dell'art. 4 del D.L. n. 16 del 2012 che dispone, ai soli fini dell'applicazione dell'IMU, che *“l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione”*;

EVIDENZIATO che l'assoggettamento ad IMU per tale fattispecie riguarderà i soli casi in cui il fabbricato è accatastato in categoria A/1, A/8 ed A/9 come pure l'assimilazione potrà essere decisa dal Comune per analoghe unità immobiliari, possedute da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero, nonché quelle possedute da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato;

VERIFICATO che, nell'esercizio della potestà regolamentare riconosciuta ai Comuni dall'articolo 52, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono essere introdotte agevolazioni e detrazioni, pur nel rispetto dei limiti fissati dal comma 1, dello stesso articolo che recita: *“le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti”*;

PRESO ATTO che l'imposta derivante dai fabbricati a destinazione speciale, accatastati nel gruppo “D”, è riservata allo Stato nella misura standard dello 0,76 per cento;

VERIFICATO che tale aliquota può essere incrementata fino allo 0,3 per cento dai Comuni, prevedendo a proprio favore l'introito generato da tale maggiore aliquota;

ATTESO che l'articolo 10, comma 4, del D.L. n. 35/2013, sostituendo il dettato del comma 13-bis, dell'articolo 13, del D.L. n. 201/2011, ha previsto che *“A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico”*;

RILEVATO altresì che la medesima disposizione statuisce: *“Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata”*;

CONSIDERATO che le disposizioni in materia di IMU devono essere combinate con le nuove previsioni della Legge n. 147/2013 che al comma 640 dispone che *“l’aliquota massima complessiva dell’IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, come stabilito dal comma 677”*;

VERIFICATO che il successivo comma 677, stabilisce che il Comune *“può determinare l’aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile”*;

EVIDENZIATO che a seguito delle integrazioni apportate al comma 677, dal D.L. n. 16/2014, è statuito che *“per lo stesso anno 2014 e per il 2016, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all’articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d’imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI, equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all’IMU, relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall’articolo 13, del citato decreto-legge n. 201, del 2011.”*

VISTA la legge di stabilità n. 208/2015, e specificatamente i commi 8, lettere b e c, e 11, che esenta dall’IMU i terreni ricadenti in aree montane o di collina in base alla circolare ministeriale n. 9/1993 che comprende anche la totalità del territorio del Comune di Aidomaggio;

VERIFICATO che le aliquote IMU e quelle relative alla TASI rispettano i limiti fissati dalla disposizione sopra enunciata;

CONSIDERATO che, per ottenere un’entrata a titolo di IMU per l’anno 2016, pari ad un presumibile ammontare di euro 35.000,00 si dovrà provvedere ad applicare un’aliquota ordinaria nella misura dello **0,76%**;

CONSIDERATO che la presente deliberazione, nel rispetto delle richiamate disposizioni dettate dall’articolo 13, comma 13-bis, del D.L. n. 201/2011, verrà trasmessa al Ministero dell’Economia e delle Finanze con le modalità ivi indicate;

VISTA la relazione del responsabile del servizio;

UDITA l’esposizione fatta in aula dal Sindaco, la quale risponde anche alle domande di alcuni consiglieri;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del citato Decreto n° 267/2000, riportato in calce alla presente;

Con votazione palese espressa nei modi di legge e con voti unanimi;

DELIBERA

per i motivi espressi in premessa, di approvare le seguenti aliquote:

Tipologia imponibile	Aliquota
Abitazioni principali e relative pertinenze.	0,40%
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, c. 3-bis, del D.L. 557/1993.	esenti
Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’articolo 43 del testo unico di cui al Dpr n. 917/1986 .	0,76%

Immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società.	0,76%
Immobili locati.	0,76%
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori.	esenti fino al terzo anno, dal quarto anno 0,76%
Immobili posseduti da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'immobile non risulti occupato .	esenti
Immobili posseduti dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che non risulti occupata.	esente una sola unità immobiliare. altre 0,76%
Altri fabbricati ed aree edificabili.	0,76%
Terreni agricoli	esenti

Le detrazioni da applicare saranno le seguenti:

- abitazione principale (A/1, A/8 e A/9), euro 200,00;

Per le particolari fattispecie meritevoli di tutela per motivi di ordine socio-economico, si ritiene adeguato applicare le seguenti agevolazioni, coerentemente con i criteri dettati dal vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU:

- Assimilate ad abitazioni principali e quindi esenti le abitazioni di anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, purché l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto non risulti locata;

- A partire dall'anno 2016 e' considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

- Riduzione del 50% dell'imposta, le unità immobiliari concesse in comodato a parenti di primo grado in linea retta (genitore-figlio), purché non appartenenti alle categoria catastali A/1, A/8 e A/9. L'agevolazione può essere riconosciuta per una sola unità immobiliare concessa in comodato gratuito dal soggetto passivo. Il comodato deve risultare da atto formalmente registrato.

-di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze secondo le vigenti disposizioni normative.

Ed inoltre con separata votazione e volontà unanime,

DICHIARA

la presente deliberazione Immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 del T.U.E.L. approvato con D.lgs. n 267/2000.

Fatto, letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to Dr.ssa Viridis Adele

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Salvatorino Chelo

Parere di regolarità contabile

Ai sensi dell'art. 49 del Decreto Lgs. 18.08.2000, n°267, sulla presente proposta di deliberazione, Si esprime parere **favorevole** per quanto concerne la regolarità contabile e la corretta Imputazione della spesa.

Aidomaggiore 03.06.2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. Giuseppe Flore

ATTESTATO INIZIO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del Decreto Lgs. 18.08.2000, n°267, a partire dalla da ta odierna e che la medesima viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.

Aidomaggiore 07.06.2016

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Salvatorino Chelo

Si certifica che la presente Deliberazione è copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Aidomaggiore, 07.06.2016

Il Segretario Comunale
(Dr. Salvatorino Chelo)